

**Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stralcio:
Criteri, modalità e limiti per l'affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma.**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.
- Articolo 2 – Definizioni.
- Articolo 3 – Presupposti per l'affidamento degli incarichi.
- Articolo 4 – Programmazione degli incarichi e limite di spesa.
- Articolo 5 – Criteri per l'affidamento degli incarichi.
- Articolo 6 – Procedura comparativa per l'affidamento degli incarichi.
- Articolo 7 – Affidamento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.
- Articolo 8 – Contratto di incarico.
- Articolo 9 – Verifica dell'esecuzione della prestazione.
- Articolo 10 – Pubblicità, controlli ed efficacia dei contratti.
- Articolo 11 – Disposizioni abrogate.

COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza
Regolamento delle collaborazioni

Articolo 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. Gli incarichi individuali di cui al presente regolamento possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti del Comune.
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Ferma restando l'applicazione dei principi generali in materia di conferimento di incarichi individuali, non rientrano nella disciplina del presente regolamento, a titolo puramente esemplificativo e in particolare:
 - a) l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, di direzione lavori e di collaudo, e tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e la esecuzione di dette opere e lavori, la cui disciplina e normativa applicabili rimangono quelle specifiche del settore;
 - b) l'attività di pianificazione urbanistica e quella di collaborazione per l'elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio, che rimangono disciplinate dalla normativa specifica di settore;
 - c) le attività di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
 - d) le collaborazioni di staff previste dall'art. 90 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 - e) le altre prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.lgs. 12.04.2006, n. 163;
 - f) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati e quelli per prestazioni inerenti lo svolgimento di specifiche attività per l'esercizio delle quali è necessaria, ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi professionali, quali il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi et similia;
 - g) gli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale conferiti ad esperti esterni;
 - h) gli incarichi conferiti ad esperti esterni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara, in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - i) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - l) i rilievi topografici, i frazionamenti di terreni e gli accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché la rilevazione e la valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
 - m) gli incarichi per la realizzazione di servizi necessari agli scopi dell'Amministrazione, quali corsi di sostegno educativo scolastico e le attività di animazione dei ragazzi.

Articolo 2 – Definizioni.

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento si caratterizzano per le prestazioni, che sono rese da soggetti senza particolare organizzazione, per la personalità della prestazione e per un'obbligazione di risultato, ai sensi degli articoli 2222-2238 del Codice civile.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) l'incarico di "collaborazione autonoma" si sostanzia in una prestazione d'opera occasionale o coordinata e continuativa, e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - b) l'incarico di "studio" si sostanzia nello svolgimento di un'attività di studio prodromica alla consegna di una relazione finale scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - c) l'incarico di "ricerca" si articola, sulla base della preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione, nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi del Comune di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. La ricerca deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato;

COMUNE DI DUEVILLE

Provincia di Vicenza

Regolamento delle collaborazioni

d) l'incarico di "consulenza" ha ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti esterni. È finalizzata ad acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione degli organi del Comune. In ogni caso il parere espresso all'esito del rapporto consulenziale deve essere stringentemente argomentato in modo che le premesse supportino e corroborino le conclusioni.

Articolo 3 – Presupposti per l'affidamento degli incarichi.

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, i responsabili di settore possono affidare, nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o di un programma annuale approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 267/2000, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di tutti i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione comunale, tramite il responsabile del settore interessato, deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Tale impossibilità oggettiva sussiste in tutti i casi, assolutamente eccezionali, in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità, non reperibili in alcun modo tra il personale dipendente. La carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione, deve essere riscontrata in concreto con riferimento al numero (ossia all'assenza di unità di personale) e alla qualificazione professionale del personale dipendente del Comune;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; e il compenso erogato all'incaricato deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma sono puntualmente definiti in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione.

3. Il rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo è motivato dal responsabile del settore interessato nella determinazione a contrattare.

4. In caso di obbligo di specializzazione universitaria, è richiesta la laurea magistrale o specialistica, o del vecchio ordinamento.

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 4 – Programmazione degli incarichi e limite di spesa.

1. L'autorizzazione agli incarichi è di norma contenuta nel piano esecutivo di gestione di settore, salvo che la stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva della Giunta comunale, fatti comunque salvi il presupposto del riferimento alle attività istituzionali del Comune stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale e il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione come fissato nel bilancio di previsione.

2. Di norma all'inizio dell'esercizio finanziario ogni responsabile di settore individua, di concerto con il Segretario-Direttore generale, le attività di interesse in base ai programmi dell'Amministrazione comunale.

3. Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel piano esecutivo di gestione sono affidati previa assegnazione di risorse economiche all'interno degli appositi capitoli da parte della Giunta comunale. Le risorse disponibili sui capitoli del piano esecutivo di gestione costituiscono

COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza
Regolamento delle collaborazioni

limite alla possibilità di affidamento di incarichi e consulenze. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato qualsiasi affidamento.

4. Il controllo del rispetto del limite complessivo di spesa è effettuato di concerto dal responsabile del servizio finanziario e da quello del servizio del personale.

Articolo 5 – Criteri per l'affidamento degli incarichi.

1. Gli incarichi professionali di cui al presente regolamento sono affidati dal responsabile del settore interessato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione motivata in relazione ai presupposti sopra riportati e ai criteri qui di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una pluriennale esperienza documentabile (n. ... di incarichi analoghi);
- b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a favore di amministrazioni locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in generale, o per il settore privato;
- c) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'Amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- d) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- e) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- f) il compenso richiesto, che deve essere proporzionato alla prestazione da svolgere ed all'utilità che l'Amministrazione ne ricava.

2. Il responsabile del settore terrà conto, in ogni caso, di un principio di rotazione dei professionisti, evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Articolo 6 – Procedura comparativa per l'affidamento degli incarichi.

1. Gli incarichi sono affidati tramite procedure di selezione mediante comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. A tal fine, quando l'importo del contratto non supera i ventimila euro, IVA esclusa, il responsabile del settore interessato provvede alla pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Amministrazione di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Per contratti di importo stimato superiore a ventimila euro, IVA esclusa, il responsabile del settore, in relazione al valore del contratto, indica nella determinazione a contrattare ulteriori modalità e termini di pubblicazione dell'avviso di selezione.

3. L'avviso deve indicare:

- a) il progetto, l'oggetto dell'incarico e le attività richieste;
- b) la durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- c) il compenso;
- d) il luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- e) i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature;
- f) il termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le candidature, corredate obbligatoriamente dei *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico, ivi compresa l'eventuale comprovata specializzazione universitaria;
- g) la previsione dell'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- h) la previsione dell'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune;
- i) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

4. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute sono sottoposte a valutazione e comparazione da parte del responsabile di settore interessato. Per tale comparazione il responsabile

COMUNE DI DUEVILLE

Provincia di Vicenza

Regolamento delle collaborazioni

di settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione nominata e composta nei modi previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. L'esito della selezione deve risultare da apposito verbale.

Articolo 7 – Affidamento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il responsabile del settore interessato può affidare gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa, ma assicurando comunque l'applicazione del principio della rotazione, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo 6, purché le condizioni previste dall'avviso di selezione non siano sostanzialmente modificate;
- b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione, purché l'urgenza sia effettiva e non imputabile all'Amministrazione;
- c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.

Articolo 8 – Contratto di incarico.

1. Il responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto regolato dalla disciplina prevista dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto e la tipologia della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- d) la durata dell'incarico (termine di inizio e conclusione, eventualmente corredato di un cronoprogramma delle prestazioni), con divieto di rinnovo tacito;
- e) il compenso e le modalità di pagamento;
- f) la responsabilità e le penali per la ritardata esecuzione delle prestazioni;
- g) il recesso;
- h) le condizioni di risoluzione anticipata;
- i) le modalità di risoluzione delle controversie e l'elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la residenza comunale;
- j) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- k) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

2. Il compenso è determinato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta; deve fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività dell'incarico.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa comunale, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Articolo 9 – Verifica dell'esecuzione della prestazione.

1. Il responsabile del settore interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. L'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

COMUNE DI DUEVILLE

Provincia di Vicenza

Regolamento delle collaborazioni

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile del settore interessato può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Articolo 10 – Pubblicità, controlli ed efficacia dei contratti.

1. I provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito internet del Comune entro quindici giorni dall'adozione a cura del responsabile del servizio informatizzazione e flussi documentali.

2. I contratti relativi a rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca sono efficaci a decorrere dalla data della stipula.

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.

4. Gli atti di affidamento, di impegno o di autorizzazione di incarichi e consulenze che comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro, devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Costituisce dovere d'ufficio di ciascun responsabile di settore dare esecuzione all'obbligo di pubblicazione degli incarichi sul sito internet del comune, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente regolamento, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 11 – Disposizioni abrogate.

1. Sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari di disciplina della materia.